



COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1993

OGGETTO: MODIFICA ARTT. 102 - 103 E 123 DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE E MODIFICA ART. 50 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO -

L'anno millenovecento novantatré addì quindici
del mese di dicembre alle ore 18 nella sala delle adunanze consiliari.

In prosecuzione della seduta consiliare del 14 dicembre 1993
si è riunito in sessione straordinaria in prima convocazione, il
Consiglio Comunale composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| 1 - ALGRANATI Avv. Ernesto | 21 - MALVOLTI Rag. Pier Carlo |
| 2 - BANDIERA Comm. Ettore | 22 - MANTELLI Dott. Mauro |
| 3 - BENEDETTO Dott. Giuseppe | 23 - MARCHISIO Franco |
| 4 - BODRERO Prof. Antonio | 24 - MARTINI Ins. Matteo |
| 5 - BOSELLI rag. Giancarlo | 25 - MARTINO Dott. Gian Luca |
| 6 - BRONDOLO Avv. Remo | 26 - MASSA Arch. Lorenzo |
| 7 - CAVALLO Rag. Valter | 27 - MENARDI Ing. Giuseppe |
| 8 - CERIANI Dott. Giorgio | 28 - MONDINI Arch. Giuseppe |
| 9 - CERUTTI Prof. Giovanni | 29 - PELLEGRINO Arch. Marcellino |
| 10 - CRAVERO Riccardo | 30 - PETTINI Prof.ssa Maria Grazia in ROSSO |
| 11 - DADONE Geom. Roberto | 31 - ROSTAGNO Dott. Elio |
| 12 - DALMASSO Avv. Gianmaria | 32 - ROTA Prof.ssa Chiara |
| 13 - DALMASSO M° Sebastiano | 33 - SARÀ Arch. Giuseppe |
| 14 - DELLA TORRE Aurelia in PREGLIASCO | 34 - SCIANDRA Dott. Alberto |
| 15 - DOGLIANI Arch. Corrado | 35 - STRERI Avv. Claudio |
| 16 - FINO Arch. Umberto | 36 - STRERI Avv. Nello |
| 17 - GALLO Dott. Andrea | 37 - TARICCO Geom. Natale |
| 18 - GIORDANO Angelo | 38 - TOSELLI Dott.ssa Luciana |
| 19 - GIRAUDDO Prof. Sergio | 39 - VERTAMY Prof. Alessandro |
| 20 - LEMOUTH Dott.ssa Nadia | 40 - VIANO Elvio |

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Giuseppe Menardi
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Salvatore Sanfratello

A seguito dell'appello nominale, fatto dal Segretario Generale, risultano assenti i Consiglieri come sopra contrassegnati con i numeri: 4, 6, 8, 20, 33, 39.
Hanno giustificato l'assenza i consiglieri di cui ai numeri 6, 8, 33.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Ufficio Igiene Pubblica ha proposto recentemente la revisione dell'art. 103 del Regolamento Comunale d'Igiene che fissa, per i locali seminterrati - interrati, destinati ad usi che comportino la permanenza di persone quali: "cucine ed altri locali di servizio, laboratori artigianali, uffici, magazzini di vendita, e simili", un'altezza minima netta interna di mt. 3,50 proponendone la riduzione a mt. 3,00, specificando ed inserendo al posto di "e simili" "i pubblici esercizi, luoghi di spettacolo o di riunione";

- specifica il citato ufficio che tale proposta scaturisce dal fatto che l'attuale tecnologia degli impianti di condizionamento dell'aria, con il puntuale rispetto di quanto disciplinato nella specifica normativa, sia in grado, da un punto di vista igienico-sanitario, di assicurare un microclima idoneo nei locali di cui trattasi;

- oltre alla modifica dell' art. 103 del R.C.I. si rende anche necessario provvedere alla modifica degli artt. 102 e 123 dello stesso regolamento in quanto collegati con la normativa soprarichiamata;

- di conseguenza, per armonia normativa devesi anche modificare l'art. 50 del Regolamento Igienico Edilizio che fissa in mt. 3,50 l'altezza netta dei piani terreni se adibiti ad uso negozio e simile;

- la 2a Commissione Consiliare nella seduta del 1'1.12.1993 ha esaminato le soprarichiamate proposte e relative motivazioni, rilevandole fondate, proponendo inoltre che tale riduzione di altezza fosse estesa anche ai locali ai piani terreni;

Viste e considerate le proposte di modifica degli art. 102 - 103 e 123 del Regolamento Comunale d'Igiene avanzate dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica e di conseguenza della modifica dell'art. 50 del Regolamento Edilizio;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito;

Vista la Legge Urbanistica n. 1150 del 17.8.1942 modificata ed integrata con la Legge 6.8.1967 n. 765;

Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il vigente P.R.G.C. della città di Cuneo;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile e sotto il profilo di legittimità, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90, n. 142;

Presenti e votanti n. 34 consiglieri. All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente che ne proclama il risultato,

D E L I B E R A

1) Di modificare gli art. 102 - 103 e 123 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene, per i motivi in premessa indicati, come segue:

ART. 102

I locali con pavimento inferiore a livello del marciapiede stradale che abbiano per altro una quota netta fuori terra nella quale siano apribili finestre di illuminazione e ventilazione prospettanti su spazi liberi regolamentari, possono essere utilizzati per cucine ed altri locali di servizio, laboratori artigianali, uffici, pubblici esercizi, magazzini di vendita, luoghi di spettacolo o di riunione, quando hanno:

- a) le caratteristiche indicate ai punti a-b-c-d-e dell'art. 103;
- b) una quota netta fuori terra di almeno mt. 1,00;
- c) una superficie netta di illuminazione diretta non inferiore ad 1/8 del pavimento;
- d) un impianto di ventilazione sussidiaria con canna autonoma.

ART 103

I locali interamente o parzialmente sotterranei, che non hanno tutti i requisiti prescritti dall'art. 102 del presente regolamento possono essere destinati ad usi che comportino la permanenza di persone limitatamente a quelli indicati nell'articolo precedente, quando hanno:

- a) l'altezza minima netta di mt. 3,00;
- b) il pavimento unito ed impermeabile con sottostante vespaio di cm. 30 su fondo in calcestruzzo dello spessore di almeno cm. 10;
- c) muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo con idonea intercapedine, la quale deve essere dotata di tutti i requisiti prescritti all'apposito articolo del regolamento edilizio;
- d) scarico regolare delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti;
- e) accessi ampi atti a consentire un'agevole movimento dei frequentatori;
- f) impianto di condizionamento integrale dell'area.

I locali indicati nell'art. 102 e 103 che abbiano una destinazione lavorativa ai sensi del D.P.R. 303/56 e dell'art. 215 del R.C.I., debbono comunque rispondere alle prescrizioni delle suddette norme salvo le deroghe specificatamente previste.

ART. 123

1° comma

Fatta salva l'eccezione di cui all'ultimo comma del presente articolo per i sottotetti, l'altezza interna netta dei piani terreni non dovrà essere inferiore a mt. 2,70 se adibiti ad uso abitazione, a magazzini non commerciali depositi di attrezzi agricoli ecc.....; a mt. 2,00 se destinati ad autorimesse fino a 9 posti auto, a mt. 2,40 se destinati ad autorimesse oltre a 9 posti auto ed a mt. 3,00 se destinati a laboratori di tipo artigianale e simili nonché ad uso negozio e simili.

2) Di modificare, di conseguenza per i motivi in premessa indicati, l'art. 50 - 2° comma del vigente Regolamento Igienico Edilizio come segue:

2° comma

E' fatta salva l'eccezione di cui all'art. 52 per i sottotetti, mentre i piani terreni dovranno avere altezza netta interna di mt. 2,70, se adibiti ad abitazione, mt. 2,70 se destinati a magazzini non commerciali depositi di attrezzi agricoli ecc....., a mt. 2,00 se destinati ad autorimesse fino a 9 posti auto, a mt. 2,40 se destinati ad autorimesse oltre a 9 posti auto ed a mt. 3,00 se destinati a laboratori di tipo artigianale e simili nonché ad uso di negozio e simile.

(Si dà atto che entra in aula il cons. Lemouth ed esce il cons. Dogliani. Sono pertanto presenti n. 34 consiglieri).